

l'Unità

viste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di E. 3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.

Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.

Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane all'estero, viene predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.

2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.

Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.

Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.

Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna, elementare e media o includono anche scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana all'estero sono assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli Affari esteri, dopo la ripartizione di cui all'ultimo periodo del presente comma.

Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.

3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivi riferite alle aree previste dall'art.28 del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.

Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta; nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell'attività dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con l'insieme dei docenti EDA in servizio nel centro.

Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di novembre.

4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonomia decisionale del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di cui all'art.17 del presente contratto. (formazione)La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l'intera durata dell'incarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s. 1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.

Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.

A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi dell'art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui all'art.14 del C.C.N.L..

Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi su adeguata motivazione.

6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.

Art.38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente

1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:

- i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.42, comma 3, del citato C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di scuola in esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee;
- i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione;
- i criteri per lo svolgimento di attività di formazione;
- vie modalità delle valutazioni periodiche finalizzate alla conservazione della maggiorazione retributiva.

Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.

Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di forma-

zione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e della capacità di relazione.

2. Le risorse stanziolate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a E. 6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.

3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999.

4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:

1. linguistico storico filosofico artistico-espressiva

2. scientifico-tecnica.

Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all'estero partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza.

5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su domanda presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi successivi.

Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi e d'etera la disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.

Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata dell'1.1.2001.

6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il curriculum professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta all'accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di innovazione, e dell'aggiornamento professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la trattazione di una unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15 ottobre 1999.

7. Il curriculum professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito e deve consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministero della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di giudizio censurati, sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con i famiglie degli alunni, le attività speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curriculum è validato dal comitato di valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art.11 del T.U. approvato col decreto legislativo 29/7/1994.

8. Il curriculum professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa dell'unità didattica designata agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50% alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo da parte della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase della selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura di selezione medesima.

9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio indicato dal provveditore agli studi.

10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di maggiorazioni retributive.

Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri di ufficio.

11. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicati.

Nell'ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le modalità per l'attivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di valutazione.

12. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo d'istituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nell'ambito del piano dell'offerta formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d'istituto in ordine a:

- direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica;
- relazioni interne ed esterne;
- innovazione e sviluppo;
- valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione.

Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa nell'Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico o all'attuazione dell'autonomia.

Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al capo d'istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.

13. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di norma ha cadenza annuale, è effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000.

6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce manda-

to, salvo quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma 2.

Art.39 Personale docente avente diritto alla mensa gratuita

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L., l'amministrazione si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della mensa gratuita da parte del personale avente titolo, portando a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati della rilevazione.

2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di rideterminare le categorie di personale docente a cui riconoscere la gratuità della mensa scolastica.

3. Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione agli stessi delle relative provvidenze economiche di spettanza.

Capi d'Istituto

Art.40 Conferimento di incarichi ai capi d'istituto

1. L'Amministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:

1. coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, collaborazione in studi e ricerche;
2. reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori ai due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie;
3. tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
4. coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate ove sia preposto a scuola "polo" progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di riqualificazione del personale.

Nel conferire tali incarichi l'Amministrazione tiene conto:

- a. dell'esito positivo della valutazione di cui agli art.20 C.C.N.L. e 41 del presente contratto integrativo.
- b. della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli professionali, scientifici ed di cultura posseduti;
- c. della congruità di tale competenza rispetto all'incarico da affidare;

d. della compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;

e. della disponibilità degli interessi.

2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto affidatario dell'incarico in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.

3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell'oggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del tempo, che è a carico dell'Amministrazione che conferisce l'incarico.

4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l'Amministrazione nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.

5. Presso l'amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati dall'amministrazione scolastica. L'organo dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è tenuto a dare comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento stesso all'amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede di servizio del capo d'istituto interessato. Dell'elenco possono prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli incarichi conferiti ai capi d'istituto da soggetti di fuori dell'amministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dall'art.58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.41 Valutazione dei Capi d'Istituto

1. E' istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico ed un esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico pubblico.

Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.

Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.

In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente.

Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri di ufficio.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicati.

Nell'ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le modalità per l'attivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di valutazione.

3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo d'istituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nell'ambito del piano dell'offerta formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d'istituto in ordine a:

- direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica;
- relazioni interne ed esterne;
- innovazione e sviluppo;
- valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione.

Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa nell'Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico o all'attuazione dell'autonomia.

Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al capo d'istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.

5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di norma ha cadenza annuale, è effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000.

6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce manda-

to e/o da un legale di sua fiducia.

7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai quali potrà essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità nella misura di E. 6.000.000 annui a 2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato. L'indennità è attribuita in una unica soluzione al termine dell'anno scolastico di riferimento.

8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione giurisdizionale del capo d'istituto è condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.69 del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.

Art.42 Mobilità dei capi d'istituto

1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per l'inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo grado o istituti comprensivi e nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo l'applicazione dei criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una all'altra fascia riconoscendo come requisito di precedenza l'abilitazione per uno degli insegnamenti dell'istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente una laurea che da accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare e secondaria di primo grado.

2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai seguenti principi e criteri generali:

- a. semplificazione e snellimento delle procedure;
- b. adeguamento del sistema delle precedenza stabilite da norme di legge o contrattuali e riassetto sulla base delle verifiche del funzionamento del sistema stesso;
- c. ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e dell'assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro efficacia;
- e. disciplina dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalità per l'esercizio delle precedenza nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.

3. Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini della mobilità.

4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni dei capi di istituti interessati anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale su richiesta delle competenti autorità.

5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio del contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.

Art.43 Sviluppo professionale

1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.

Personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario

Art.44 Sistema della formazione

1. Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:

- a. formazione specialistica;
- b. formazione finalizzata alla mobilità all'interno dell'area;
- c. formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.

2. Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile ed integrato di formazione che prevede l'acquisizione di crediti formativi da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) ovvero, per il personale della area D, per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definite le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare.

3. L'Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, organizza in via prioritaria:

- a. nell'a.s. 1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi;
- b. a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione per il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà suddiviso in due scaglioni, rispettivamente nell'anno 2000 e nell'anno 2001, secondo l'ordine delle graduatorie previste dall'allegato 7 all'art.50. Inoltre a partire sempre dal 1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi finalizzati alla mobilità professionale all'interno della stessa area per il riassorbimento dell'eventuale soprannumero
- c. a partire dall'a.s. 1999/2000, in relazione ai posti disponibili, i percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree superiori;
- d. a partire dall'a.s. 1999/2000 corsi di aggiornamento.

4. Ai sensi dell'art.13, comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire l'assolvimento della frequenza dei corsi.

5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale. L'organizzazione è affidata all'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche: relativamente alle Accademie e ai Conservatori di musica le funzioni e i compiti dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati dall'Ispettorato per l'Istruzione Artistica.

6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in situazione e formazione a distanza, quest'ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze. Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto in materia di formazione dal presente contratto.

Art.45 Aggiornamento

1. L'aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al re-

gime dell'autonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. L'Osservatorio di cui all'art.12 del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui all'allegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.

Art.46 Formazione Specialistica

1. Per l'attribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 sono attivati adeguati percorsi di formazione.

2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità.

3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7.

Art.47 Formazione finalizzata alla mobilità professionale all'interno dell'area

1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi all'interno della medesima area ai sensi dell'art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili professionali emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica. Analoghe iniziative sono rivolte alla ricomposizione professionale del personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree previste dalla tab. C allegata al C.C.N.L..

2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il personale che non appartiene a profili con situazione di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovano in un profilo professionale con soprannumero.

Art.48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori

1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L., sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un'area a un profilo di area superiore.

2. Il personale che consegue l' idoneità per il passaggio dall'area A) all'area B) e dall'area B) all'area C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie di cui all'art.6, comma 10 della legge n.124 del 3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall'area A) all'area B) - e del 30% - per il passaggio dall'area B) all'area C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all'art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.

3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dell'amministrazione scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.

4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B del C.C.N.L. per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area di appartenenza.

5. L'accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo avviene previo superamento di prova selettiva, da somministrare tramite testi, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.